

DCO 22/2020/R/tlr - REGOLAZIONE DELLA MISURA DEL SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO E TELERAFFRESCAMENTO

Inquadramento generale e primi orientamenti

Premessa

Con il DCO 22/2020/R/tlr l'Autorità illustra i primi orientamenti in materia di regolazione della misura nel servizio del telecalore, con riferimento alle modalità di erogazione ed agli standard di qualità nonché alle caratteristiche prestazionali dei contatori.

Pur comprendendo le finalità dell'intervento proposto, **A2A ritiene che sia più opportuno posporre l'adozione della regolazione in tema di misura successivamente al recepimento della Direttiva UE 2018/2002**, al fine di mantenere l'allineamento con gli obblighi imposti dalla normativa primaria ed evitare il rischio di esporre gli operatori ad adempimenti ed a costi che potrebbero non trovare conferma nel recepimento della Direttiva né copertura dato che, come noto, il settore non dispone della leva tariffaria che permette il riconoscimento degli oneri sostenuti.

A tal proposito, si evidenzia infatti che la diffusione di sistemi di telelettura, specie da remoto, rappresenta un elemento di forte novità con impatti rilevanti sull'orientamento normativo. E' pertanto necessario avere un contesto stabile e certo prima di introdurre una regolazione della misura, al fine di evitare che la norma primaria introduca adempimenti differenti rispetto a quanto previsto dall'Autorità stessa.

Per tali considerazioni e non ravvisando il carattere di urgenza dell'intervento regolatorio, A2A **propone che sia rivista la road map, posticipando la pubblicazione del secondo DCO a valle del recepimento della Direttiva UE; anche l'entrata in vigore dei nuovi obblighi dovrà avvenire almeno 1 anno dopo la pubblicazione della delibera** nel rispetto della "gradualità" di cui al D.lgs. 102/2014, tenuto conto delle tempistiche minime necessarie per l'indizione delle gare per la fornitura dei nuovi contatori con i requisiti richiesti.

Si ricorda, inoltre, che gli operatori del TLR si trovano attualmente a sostenere i costi per le implementazioni relative alla regolazione della qualità contrattuale, della trasparenza e della qualità tecnica (tutte con decorrenza tra il 1° luglio 2019 e il 1° luglio 2020) e, pertanto, l'introduzione di ulteriori obblighi andrebbe a danno della competitività del settore.

Quanto agli obiettivi di carattere generale proposti nel DCO 22/2020, **l'Autorità in primo luogo vuole assicurare la correttezza e la tempestività della comunicazione dei dati**, attraverso l'introduzione di interventi in ambito di installazione, manutenzione e verifica dei contatori e raccolta e validazione dei dati di misura.

In premessa, si rammenta che l'operatore del teleriscaldamento potrebbe trarre un beneficio diretto in termini di riduzione dei costi operativi laddove fosse, in astratto, possibile teleleggere i contatori da remoto. A2A, pur comprendendo l'obiettivo generale e condividendone la finalità ritiene che quanto declinato nel DCO non permetta di raggiungere quanto auspicato.

Innanzitutto è fondamentale partire da un'analisi del mercato dei contatori del teleriscaldamento nel panorama mondiale nonché guardare alle specificità dei contatori oggi disponibili.

Il teleriscaldamento, presente prevalentemente in alcune aree del Nord Europa, non raggiunge le numeriche previste per i contatori adibiti alla misura degli altri vettori energetici (es. energia elettrica e gas), con la conseguenza che gli investimenti in ricerca e sviluppo in misuratori TLR, dimensionati sulla domanda di tali beni, non possono essere paragonabili a quelli destinati ai contatori delle altre forniture.

Le tipologie di misuratori TLR oggi disponibili sul mercato, fornite dai principali costruttori mondiali, non paiono avere le caratteristiche richieste da ARERA. Peraltro l'imposizione di requisiti non attualmente presente (o comunque presenti soltanto in alcune tipologie di misuratori) potrebbero alterare i prezzi di mercato degli stessi.

In merito alle modalità e frequenza di raccolta dei dati di misura, A2A, pur concordando con la necessità di definire degli obblighi minimi di rilevazione, non ritiene opportuna l'introduzione di obblighi di comunicazione dei passaggi verso gli utenti come esposto nel paragrafo 5.7 del DCO: al fine di facilitare la rilevazione della lettura effettiva, il responsabile dell'attività di misura dovrebbe definire un calendario di raccolta delle misure e comunicare con congruo preavviso all'utente il giorno e la fascia oraria del passaggio del personale incaricato della raccolta della misura, tanto che ciascuna rilevazione si configurerebbe come un appuntamento personalizzato.

Tale proposta, mutuata dai settori gas ed idrico, non considera che il settore del teleriscaldamento è caratterizzato principalmente da utenze di tipo condominiale, il cui referente per qualsiasi comunicazione è generalmente l'amministratore. Tale soggetto non essendo il reale fruitore del servizio potrebbe non avere alcun interesse a rendere disponibile il dato di consumo al gestore e pertanto tale intervento si tradurrebbe in solo aumento dei costi per gli operatori senza apportare un beneficio in termini di dati raccolti.

Per le medesime motivazioni si ritiene che anche il tentativo di raccolta, come esposto al paragrafo 5.9 del DCO, possa rivelarsi inefficace. In merito alle specifiche previsioni, come già evidenziato per gli altri settori regolati, i calendari di rilevazione delle misure devono essere considerati indicativi, in quanto si deve prevedere che i giorni di rilevazione possono essere modificati, pur nel rispetto dei tentativi minimi di lettura previsti, per motivi organizzativi o cause esterne.

In conclusione le proposte contenute nei paragrafi dal 5.7 al 5.9 non paiono applicabili al teleriscaldamento (difficilmente le affissioni o comunicazioni cartacee sul posto sortiranno effetto sull'amministratore non presente nello stabile, né si ritiene fattibile che un condomino possa lasciare affissa alla propria porta il post it con la lettura riferita all'intero condominio).

Gli obblighi di rilevazione di cui al paragrafo 5.6 non tengono in considerazione la tecnologia cosiddetta "walk by" (i.e. modalità di rilevazione della misura di prossimità ed intermedia rispetto ad un misuratore convenzionale e ad una rilevazione da remoto attraverso infrastruttura dedicata) che permette di rilevare il dato di consumo *passando in prossimità del contatore* senza accedere direttamente allo stabile. Tale tecnologia/modalità di rilevazione ad oggi non può essere ricondotta né ai contatori convenzionali, per i quali è necessario accedere ai locali dove è installato il misuratore per rilevare la lettura, né ai contatori teleletti, dove la lettura avviene da remoto tramite rete fissa.

Conseguentemente sarebbe opportuno che l'Autorità definisca per tale tipologia una regolazione, con specifici tentativi minimi di lettura di almeno due (2) per le utenze con potenza fino a 350 kW e tre (3) tentativi di lettura all'anno per le utenze con potenza superiore a 350 kW.

Il secondo obiettivo che si pone l'Autorità, con l'introduzione della regolazione della misura, è quello di **tutelare e rendere consapevole l'utente**, garantendogli fatturazioni puntuali e quanto più possibili aderenti al consumo.

A2A, pur condividendo in linea generale l'obiettivo, ribadisce che nella maggior parte dei casi il servizio di teleriscaldamento è fornito ad utenze condominiali dove l'intestatario del contratto non coincide con l'utilizzatore del servizio. A riguardo si fa presente che nel caso dei condomini la fatturazione dei consumi è effettuata a carico dell'intestatario del contratto, il condominio, e che pertanto gli utilizzatori del servizio non hanno evidenza di quanto consumato e fatturato,

non ricevendo direttamente la bolletta. Le spese per il servizio di teleriscaldamento rientrano all'interno delle spese condominiali che vengono ripartite dall'amministratore secondo logiche generalmente non riconducibili a quella del consumo puntuale (in assenza di ripartitori la suddivisione è effettuata in base ai millesimi dell'abitazione o secondo altri criteri definiti dall'assemblea condominiale). **Pertanto è fondamentale che l'Autorità nel regolare il servizio di misura consideri tale specificità del settore.**

Per le motivazioni sopra esposte A2A **non condivide l'introduzione di obblighi afferenti l'autolettura** dei misuratori non teleletti, in quanto la mancata coincidenza tra intestatario del contratto di fornitura (condominio) e utilizzatore del servizio (singolo condomino) potrebbe comportare un utilizzo limitato del servizio a fronte di rilevanti investimenti informatici da parte dei Gestori.

Si fa presente, inoltre, che la specificità del misuratore richiede che l'utente comunichi al gestore sia il parametro relativo all'energia termica (kWht) che quello relativo al volume transitato (m3), con il rischio che l'inversione di tali informazioni o l'invio di una sola possa generare errori di fatturazione dando una percezione negativa del servizio offerto.

A2A non condivide l'esclusione dall'ambito di applicazione del provvedimento (ex paragrafo 3.2) dei piccoli gestori che risulterebbero esonerati da parecchi obblighi. Si rammenta che in tutte le regolazioni l'obbligo di servizio definisce vincoli non derogabili ed essenziali per la tutela dell'utente o per la qualità del servizio, applicati a tutti gli operatori a prescindere dalla loro dimensione. La proposta di imporre alcuni obblighi di servizio soltanto agli operatori di maggiori e medie dimensioni pare mettere in dubbio la definizione stessa di obbligo di servizio, rendendola di fatto derogabile da parte di alcuni.

RISPOSTE AGLI SPECIFICI SPUNTI PER LA CONSULTAZIONE

S.1 Si condividono gli obiettivi e gli ambiti dell'intervento di regolazione? Motivare la risposta.

A2A pur condividendo in linea generale gli obiettivi proposti, ribadisce la necessità che la regolazione della misura, anche al fine di non introdurre incoerenze rispetto alla normativa *in itinere*, sia definita a valle del recepimento della Direttiva 2018/2002. Gli operatori sono i primi ad essere interessati alla riduzione dei costi operativi connessi all'attività di lettura, obiettivo che si coniuga con una maggiore frequenza di rilevazione della stessa. Tuttavia le condizioni di contesto, anche laddove i contatori aventi i requisiti richiesti fossero disponibili, non garantiscono oggi il perseguimento dell'obiettivo, bensì potrebbero generare ulteriori costi addizionali a fronte di un beneficio per il sistema non calcolabile. Si ricorda che un sistema di telelettura a rete fissa necessita di forti investimenti sulla infrastruttura, oltre che sul contatore, con i relativi tempi di realizzazione.

S.2 Si condivide la durata proposta per il primo periodo di regolazione? Motivare la risposta.

Pur condividendo la durata proposta del periodo regolatorio (4 anni), si ribadisce la necessità che tutte le indicazioni della road map siano posticipate a valle del recepimento della Direttiva 2018/2002 nella normativa nazionale. L'entrata in vigore del provvedimento, in virtù delle necessarie tempistiche di adeguamento delle condizioni contrattuali dei fornitori e dell'indizione delle relative gare, non potrà essere inferiore ad 1 anno dalla sua pubblicazione.

Non si condivide, invece quanto esposto al punto 4.4 in merito agli orientamenti di ARERA nel periodo di regolazione (2025-2028), ossia il completamento del set degli obblighi di servizio nonché di standard generali e specifici e l'introduzione di requisiti tecnologici più stringenti

relativamente ai contatori utilizzati. Riguardo poi le anticipate intenzioni di introdurre obblighi di sostituzione dei contatori si sottolinea la necessità di non introdurre obblighi più restrittivi di quanto previsto dalle norme metrologiche vigenti e/o dalle certificazioni degli strumenti di misura.

Si evidenzia che qualsiasi regolazione necessita di un periodo (superiore a 4 anni) di stabilità. A maggior ragione laddove la regolazione definisca requisiti tecnologici dei contatori che dovrebbero essere installati dagli operatori comunque post 2021. Peraltro il settore del teleriscaldamento, analogamente agli altri settori regolati, è già soggetto a normative metriche nazionali, mentre eventuali sostituzioni premature di contatori che non hanno esaurito la vita utile civilistica, oltre a comportare eccessivi costi non recuperabili in tariffa (assente nel settore) potrebbero comportare il sorgere di minusvalenze nei bilanci civilistici degli esercenti.

La maggior domanda di contatori da parte degli operatori potrebbe inoltre influire negativamente sul prezzo richiesto dai fornitori con la conseguenza di aggravare ulteriormente la situazione economica degli operatori.

S.3 Si condivide quanto prospettato in tema di misura in assenza di integrazione verticale? Motivare la risposta.

Nessuna osservazione.

S.4 Si condivide quanto prospettato in materia di modalità e frequenza di raccolta dei dati di misura nel settore del telecalore? Motivare la risposta

Come esposto in premessa, oltre alle frequenze minime previste per i contatori convenzionali e quelli teleletti da remoto, è opportuno introdurre un'ulteriore categoria intermedia relativa ai contatori con misura rilevata mediante tecnologia walk by (misura di prossimità). Per tale categoria potrebbe essere introdotto l'obbligo di almeno due (2) tentativi di lettura all'anno per le classi fino a 350 kW e tre (3) tentativi di lettura all'anno per le utenze con potenza superiore a 350 kW.

Per i contatori teleletti i tentativi di lettura mensili devono essere effettuati in funzione della tipologia di servizio offerto: solo riscaldamento nel periodo invernale (ottobre – aprile) o anno intero per il servizio riscaldamento + acqua calda.

Per le utenze con potenza inferiore a 50kW soltanto per i contatori teleletti i tentativi di lettura mensili devono essere effettuati solo nel periodo invernale (ottobre – aprile).

Per tutti i contatori teleletti deve essere consentita la facoltà all'operatore di scaricare i registri mensili dei contatori garantendo lo stesso numero di tentativi di lettura previsti per la tecnologia walk by o di fare la lettura istantanea secondo la frequenza indicata con le precisazioni sopradescritte.

Per le medesime ragioni esposte in premessa, non si ritiene applicabile quanto proposto dal punto 5.7 al 5.9, mutuato da settori nei quali la fornitura è intestata prevalentemente all'utilizzatore finale. La lettura assimilata ad un appuntamento personalizzato, comporterebbe oneri sproporzionati per l'esercente rispetto al beneficio conseguito dal sistema, impedendo di fatto una pianificazione temporale ottimale dei giri di lettura ed un'organizzazione degli operatori tesa a minimizzare i costi operativi conseguenti.

S.5 Si condivide quanto prospettato in materia di autolettura dei dati di misura nel settore del telecalore? Motivare la risposta.

Come già esposto in precedenti consultazioni ed in premessa, si ribadisce come la messa a disposizione di almeno una modalità di autolettura agli utenti, in considerazione della tipologia prevalentemente condominiale delle utenze e della complessità di rilevazione e comunicazione delle due grandezze tipiche del TLR, potrebbe rivelarsi non utile al sistema per l'elevata probabilità di errore nella comunicazione della misura e nello scarso interesse di utilizzo da parte degli amministratori condominiali.

Ulteriori ed ingiustificati costi appaiono generati dall'obbligo di fornire un celere riscontro all'utente circa l'impossibilità di prendere in carico l'autolettura.

S.6 Si condivide quanto prospettato in materia di ricostruzione dei consumi in caso di guasto o malfunzionamento del contatore nel settore del telecalore? Motivare la risposta.

L'applicazione della formula proposta al paragrafo 5.19 presuppone che i dati storici di almeno 2 anni siano anche correttamente suddivisi per ogni slot (mese). Questo può accadere unicamente se le letture arrivano sempre e puntualmente alla stessa data (es. ultimo giorno del mese). Nella realtà l'acquisizione delle letture potrebbe non avvenire tutti i mesi allo stesso giorno del mese. Inoltre, in caso di letture acquisibili una volta all'anno (come ad esempio previsto per i clienti di piccole dimensioni), si rende necessario ripartire i consumi sui diversi slot con driver opportuni. L'applicazione della formula necessita pertanto di un'importante rielaborazione dei dati di consumi storici per la loro suddivisione. Inoltre nella formula ci si riferisce sempre il mese intero, ma tale condizione non è mai verificata (in quanto le ricostruzioni afferiscono a giorni/frazioni di mese).

Sulla base dell'esperienza acquisita nella ricostruzione dei consumi, si propone di utilizzare il grado giorno come grandezza utile a determinare ed a normalizzare il consumo specifico caratteristico del cliente.

In sintesi la metodologia è descritta nel seguito:

1. Uso energia termica solo per riscaldamento

- 1.1. Individuazione dell'intervallo temporale da ricostruire (come definito al punto 5.15 del documento di consultazione);
- 1.2. Individuazione delle letture storiche rilevate nell'intervallo temporale da ricostruire e relative ad anni precedenti (1 o 2 anni). Per ciascun intervallo intercorrente tra due letture storiche acquisite viene rilevato il valore dei gradi giorno (GG) registrati nel medesimo intervallo e calcolato il relativo consumo specifico KWh/GG;
- 1.3. Il consumo specifico KWh/GG viene mediato sul numero di anni considerati;
- 1.4. Il valore medio del consumo specifico così determinato viene moltiplicato per i GG dell'intervallo da ricostruire.

2. Uso energia termica solo per acqua calda sanitaria

- 2.1. Individuazione dell'intervallo temporale da ricostruire (come definito al punto 5.15 del documento di consultazione);
- 2.2. Individuazione delle letture storiche rilevate nell'intervallo temporale da ricostruire e relative ad anni precedenti (1 o 2 anni). Per ciascun intervallo intercorrente tra due letture storiche acquisite viene rilevato il numero dei giorni intercorrenti e calcolato il consumo specifico KWh/giorno;
- 2.3. Il consumo specifico KWh/giorno viene mediato sul numero di anni considerati;
- 2.4. Il valore medio del consumo specifico così determinato viene moltiplicato per il numero di giorni dell'intervallo da ricostruire.

3. Uso energia termica per riscaldamento e acqua calda sanitaria con un unico misuratore

- 3.1. Individuazione dell'intervallo temporale da ricostruire (come definito al punto 5.15 del documento di consultazione);
- 3.2. Per i periodi ottobre – aprile la ricostruzione è eseguita sulla base dei gradi giorno, per il periodo maggio – settembre sulla base del consumo prodie.

Intervallo ricadente nel periodo ottobre – aprile

- 3.3. Individuazione dell'intervallo temporale da ricostruire e relative ad anni precedenti (1 o 2 anni). Per ciascun intervallo intercorrente tra due letture storiche acquisite viene rilevato il numero dei giorni intercorrenti e calcolato il consumo specifico KWh/giorno;
- 3.4. Il consumo specifico KWh/giorno viene mediato sul numero di anni considerati;
- 3.5. Il valore medio del consumo specifico così determinato viene moltiplicato per il numero di giorni dell'intervallo da ricostruire.

Intervallo ricadente nel periodo maggio-settembre

- 3.6. Individuazione dell'intervallo temporale da ricostruire e relative ad anni precedenti (1 o 2 anni). Per ciascun intervallo intercorrente tra due letture storiche acquisite viene rilevato il numero dei giorni intercorrenti e calcolato il consumo specifico KWh/giorno;
- 3.7. Il consumo specifico KWh/giorno viene mediato sul numero di anni considerati;
- 3.8. Il valore medio del consumo specifico così determinato viene moltiplicato per il numero di giorni dell'intervallo da ricostruire.

La metodologia proposta consente:

- l'utilizzo del consumo specifico kWh/GG e dei dati storici senza la necessità di una successiva rielaborazione per competenzarli (es. suddivisione dei consumi per mese di competenza adottando opportuni criteri di ripartizione);
- l'utilizzo del consumo kWh/giorno, calcolato in differenti intervalli di tempo nel caso di utilizzo di acqua calda sanitaria, evitando l'adozione di una curva piatta ed è più vicina alla realtà;
- è possibile la ricostruzione considerando frazioni di giorni all'interno del mese.

La metodologia proposta approssima in modo adeguato i consumi ricostruiti a quelli effettivi perché considera i consumi storici del cliente e l'andamento climatico, che incide ovviamente in modo significativo nella loro determinazione.

Non sono emerse particolari contestazioni da parte dei clienti nel suo utilizzo, elemento che esprime come il valore della ricostruzione abbia determinato addebiti in linea con le attese dei clienti.

Naturalmente devono essere disponibili i gradi giorno per le località in cui è attivo il teleriscaldamento.

Nell'allegato A sono riepilogati alcuni esempi di ricostruzione dei consumi.

S.7 Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito alle modalità di archiviazione e messa a disposizione delle misure? Motivare la risposta.

L'Autorità propone l'introduzione dell'obbligo da parte dell'esercente di archiviazione per un periodo minimo di 5 anni delle misure provenienti sia da contatori convenzionali che da contatori teleletti. A2A concorda con tale profondità storica, con la precisazione che la stessa dovrà decorrere dall'entrata in vigore del provvedimento (quindi non con profondità retroattiva).

Per le reti acquisite da altri soggetti e non realizzate dall'esercente, la profondità storica dovrà decorrere dalla data di acquisizione della singola rete. Infatti, per la rete acquisita potrebbe non essere disponibile, per cause esogene dall'esercente subentrante, tale profondità storica.

Peraltro il perimetro di tale obbligo deve essere limitato al dato dei consumi con le frequenze previste nel quesito 4 (esempio una lettura mese per contatori teleletti), escludendo quindi le altre informazioni che eventualmente il distributore recupera dal contatore.

S.8 Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito agli standard di qualità della misura? Motivare la risposta.

In merito alla prestazione di verifica del contatore appare opportuno distinguere tre tipologie differenti di attività che possono essere, a seconda delle casistiche, conseguenti e successive.

Ci si riferisce in particolare alle attività di:

- a) **Verifica visiva del contatore e della corretta installazione;**
- b) **Verifica di funzionalità** (da eseguirsi in loco o presso laboratorio non accreditato);
- c) **Verifica presso laboratorio accreditato** (verifica metrologica).

La prima (lett. a) consiste in una verifica visiva preliminare in campo con l'obiettivo di accertare la corretta installazione ed individuare grosse anomalie legate alla misura.

Se non vengono riscontrate anomalie l'esercente può completare la verifica con la verifica di funzionalità (lett. b) ossia un successivo confronto con uno strumento campione che può essere effettuato sul posto (se possibile in quanto necessita di adeguati spazi ed elevati impatti impiantistici) o in un laboratorio non accreditato con contatore campione. Se viene scelta la strada del laboratorio (non accreditato), il contatore viene rimosso gestendo con le normali procedure oggi previste le comunicazioni di rimozione/sostituzione con la camera di commercio.

Le verifiche di tipo c) sono già disciplinate dalle normative primarie.

Si evidenzia che nei casi b) e c) i costi appaiono rilevanti seppure i costi sostenuti nel caso b) sono minori del caso c).

Non condividendo l'applicazione nel primo periodo regolatorio dello standard specifico per tale attività, in quanto si ritiene opportuno introdurre dapprima uno standard generale, si propongono le seguenti modifiche:

- tempo massimo di intervento per la verifica del contatore (di cui alle lettere a) oppure b) di cui sopra, inteso come il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di verifica da parte dell'utente e la data di intervento dell'esercente intesa come sopralluogo per la lettera a, ed esecuzione della prova per la lettera b (30 giorni lavorativi assoggettato a standard generale nel 90% delle prestazioni);
- tempo massimo di comunicazione dell'esito della verifica, inteso come tempo intercorrente tra l'intervento dell'esercente e la comunicazione dell'esito all'utente (15 giorni lavorativi assoggettato a standard generale del 90%);
- tempo massimo per la sostituzione del contatore, inteso come tempo intercorrente tra la comunicazione dell'esito della verifica e la sostituzione del contatore, nel solo caso in cui il contatore risulti malfunzionante (15 giorni lavorativi assoggettato a standard generale del 90%).

S.9 Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito al percorso volto all'omogeneizzazione degli standard prestazionali dei contatori nel settore del telecalore? Motivare la risposta.

I contatori possono essere alimentati a batteria o ad energia elettrica da rete. Il parco contatori delle società del Gruppo A2A è alimentato prevalentemente a batteria e tutte le scelte legate alle funzioni e alla configurazione del contatore non possono prescindere da questa caratteristica tecnica. Non risulta, ad oggi, possibile superare questa scelta per diverse criticità tecniche (indisponibilità di energia elettrica nel luogo di installazione, necessità di alimentazione separata con conseguente verifica dei dispositivi di protezione, ecc.), in particolare per gli impianti dove le sottostazioni non sono di proprietà del gestore. Tutte le scelte non possono prescindere dalla necessità che la batteria abbia una durata superiore alla durata metrologica del contatore.

Allo stesso modo la tipologia di telelettura, la frequenza e il numero delle informazioni che possono essere trasmesse devono tenere conto dei consumi (e della relativa minor durata) della batteria.

Il requisito proposto prevede che i contatori installati dal 1° gennaio 2021 dovranno essere dotati di una funzione di orologio/calendario in grado di gestire i secondi e dovranno poter essere sincronizzati con frequenza tale da comportare una deriva massima mensile non superiore ± 5 minuti.

Tale requisito comporta che gli strumenti siano dotati di sistemi di telelettura bidirezionale andando ad escludere numerose tecnologie come quelle radio walk by e nei fatti ad anticipare scelte che competono al legislatore.

Anche pensando allo sviluppo di una tecnologia a rete fissa, ad oggi non sono disponibili contatori che supportano questa funzionalità, perché tutti i protocolli radio sviluppati sono unidirezionali, mentre altre tecnologie non sono compatibili con i consumi delle batterie. In ogni caso la comunicazione bidirezionale con i contatori deve essere utilizzata in modo da non gravare sul consumo della batteria degli stessi al fine di rispettarne la scadenza metrologica andando a limitare pesantemente il numero di comunicazioni e la quantità di informazioni.

Si evidenzia inoltre che gli attuali contatori non prevedono la gestione del calendario per il cambio dell'ora legale/solare, in quanto non gestibili da remoto.

Si ritiene pertanto che il requisito richiesto non sia compatibile con quanto disponibile attualmente sul mercato dei contatori e le attuali tecnologie di lettura.

Si concorda con l'orientamento che prevede che i contatori abbiano un registro totalizzatore del prelievo: i contatori devono permettere la misura dell'energia termica erogata in kWh e la registrazione di tale misura in un registro totalizzatore unico incrementale. Tale valore deve essere consultabile a display.

I contatori di nuova installazione possono registrare i dati di energia termica soltanto nella memoria del contatore con frequenza oraria per almeno 30 giorni. Esportare queste informazioni con sistemi di telelettura per archivarli su altri sistemi incide molto sul consumo della batteria (e quindi sulla minor durata della stessa). Allo stesso modo anche la registrazione di altre grandezze deve essere limitata alla memoria del misuratore. La telelettura deve essere orientata ad avere la disponibilità delle grandezze necessarie alla fatturazione, mentre appare assolutamente ridondante esportare altre informazioni sebbene valide per altri fini. Si ritiene che lo scarico di eventuali altre informazioni debba essere lasciato alla discrezionalità dei gestori, in quanto funzione dei sistemi di lettura/telelettura che saranno scelti da ciascun operatore e dei limiti che avranno i relativi sistemi.

Anche per le ragioni di seguito esposte, i dati della curva di prelievo non possono essere utilizzabili per la verifica dei parametri minimi di fornitura, bensì soltanto di supporto per l'individuazione della presenza/assenza di eventuali criticità di fornitura.

Le verifiche dei parametri, infatti, per poter condurre a risultati affidabili, devono essere svolte secondo specifiche procedure, durante il funzionamento dell'impianto in condizioni di esercizio note che consentano di mettere in relazione le varie grandezze.

Particolarmente critico è l'indicatore di interruzione del servizio: i contatori devono essere in grado di registrare data ed ora di interruzione del servizio e data ed ora di ripresa del servizio sulla base dell'analisi della portata e della temperatura del fluido termovettore.

Oltre alla indisponibilità di contatori dotati di questa funzione, si evidenzia che i parametri (portata e temperatura del fluido termovettore) non sono idonei a identificare un'interruzione del servizio.

Peraltro, anche il semplice spegnimento dell'impianto da parte dell'utente, tipicamente nelle ore notturne, o nelle ore diurne dopo aver raggiunto il set di temperatura di confort impostato, può comportare la registrazione di un valore nullo di portata media oraria.

Analogamente la registrazione di un valore di temperatura medio orario inferiore ai valori di fornitura può essere successivo al semplice spegnimento dell'impianto da parte dell'utente derivante dal raffreddamento del fluido termovettore contenuto nelle tubazioni di allacciamento.

Come noto, quando l'impianto d'utenza non preleva calore, la valvola regolatrice dell'impianto posta sul lato primario dello scambiatore interviene interrompendo il flusso di fluido termovettore, causando una situazione identica a quella causata da un'interruzione da parte del gestore della rete.

Per le motivazioni sopra esposte si ritiene che il contatore non possa rispondere al requisito di registrare le interruzioni.

S.10 Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito agli obblighi di comunicazione e registrazione delle informazioni e dei dati sul servizio di misura nel settore del telecalore? Motivare la risposta.

Nel ribadire quanto sopra esposto in merito alle non si hanno ulteriori osservazioni.